

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nel Foglio federale (<http://www.admin.ch/bundesrecht/00568/index.html?lang=it>).

# Decreto federale

*Disegno*

## **che approva l'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari**

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del... <sup>2</sup>,

*decreta:*

### **Art. 1**

<sup>1</sup> L'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014<sup>3</sup> tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo multilaterale) è approvato.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare

- a. il decreto del ... <sup>4</sup> concernente l'approvazione e l'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale nonché la legge federale del ...<sup>5</sup> sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) a condizione che siano state approvate dall'Assemblea federale; e
- b. che i due atti:
  1. non siano stati oggetto di un referendum, o
  2. siano stati accettati in votazione popolare.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2015 ...

<sup>3</sup> RS 0.xxx

<sup>4</sup> RS ...; RU ...

<sup>5</sup> RS ...; RU ...

## **Art. 2**

Il Consiglio federale deposita le notifiche seguenti in virtù delle lettere a ed e del paragrafo 1 della sezione 7 dell'Accordo multilaterale:

- a. La Svizzera ha costituito le legislazioni necessarie per attuare lo standard comune di comunicazione di informazioni che precisano i termini pertinenti in merito ai conti preesistenti, ai nuovi conti e all'applicazione o alla fine delle procedure di comunicazione e adeguata verifica.
- b. La Svizzera ha dispone delle misure adeguate per garantire il rispetto degli standard prescritti in merito alla riservatezza e alla protezione dei dati.

## **Art. 3**

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale delle finanze comunica, in virtù della sezione 7 paragrafo 1 lettera c dell'Accordo multilaterale, i metodi di trasmissione dei dati, comprendenti standard di cifratura, applicabili per quanto concerne la Svizzera (allegato B dell'Accordo multilaterale).

<sup>2</sup> Trasmette, in virtù della sezione 7 paragrafo 1 lettera e dell'Accordo multilaterale, il questionario compilato relativo alla riservatezza e alla protezione dei dati per quanto concerne la Svizzera (allegato D).

<sup>3</sup> Informa in merito a qualsiasi cambiamento concernente la comunicazione di cui al capoverso 1 o il questionario di cui al capoverso 2.

## **Art. 4**

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

